

FINANZIARIA 2008 – PREVIDENZA OBBLIGATORIA ALLA GESTIONE SEPARATA DEL LAVORO AUTONOMO – ELEVAZIONE DELLA MISURA DEI CONTRIBUTI INPS.

Stante quanto previsto dall'art. 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247¹, a decorrere dal 1° gennaio 2008 è stata prevista l'elevazione delle contribuzioni dovute dagli iscritti alla gestione previdenziale del lavoro autonomo (professionisti senza cassa di categoria, collaboratori a progetto, lavoratori autonomo occasionali se il reddito annuo è superiore a 5.000 euro), l'aumento di un punto percentuale delle aliquote contributive pensionistiche.

In pratica, a decorrere dal 1° gennaio 2008, la misura delle aliquote previdenziali è stabilita:

- 24,72% per i non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria oltre alla Gestione separata e che non siano pensionati. Il contributo è comprensivo dell'aliquota dello 0,72% per finanziare l'indennità di maternità, l'assegno per il nucleo familiare e l'indennità di malattia che, a partire dal 1° gennaio 2007, spetta anche per i periodi di malattia che non comportano il ricovero ospedaliero;
- 17% per:
 - i collaboratori e i professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria;
 - i titolari di pensione diretta, cioè quella derivante da contributi versati per il proprio lavoro;
 - i titolari di pensione di reversibilità.

Va per altro evidenziato, per inciso, che con il Messaggio n. 2149 del 29 gennaio 2008, l'Inps ha reso noto che il nuovo importo del massimale annuo dell'imponibile previdenziale applicabile ai lavoratori parasubordinati è pari a 88.669,00 euro. Resta fermo che la quota a carico del collaboratore è pari a 1/3 della contribuzione complessiva, i restanti 2/3 sono a carico del committente.

Come noto, in base al disposto dell'art.50, lettera c-bis), del DPR 917/86, le prestazioni di tipo coordinato e continuativo – come quelle delle collaborazioni a progetto - sono incluse nel novero delle attività produttive di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Particolare attenzione occorre portare alla decorrenza della cennata variazione delle aliquote contributive con particolare riguardo al “principio di cassa allargato” che sottende alla determinazione del reddito imponibile dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Stante infatti il rinvio all'art.52 del DPR 917/86 recato nell'art.51 dello stesso DPR, devono essere considerati di competenza reddituale nell'anno anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 di gennaio dell'anno successivo, se riferibili all'anno precedente.

Sul piano fiscale e previdenziale, quindi, il momento che determina il presupposto reddituale delle collaborazioni coordinate e continuative è sì l'incasso del compenso, ma è la competenza giuridica che nel caso di specie determina a quale periodo di imposta attribuire il compenso medesimo.

¹ Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale

Ciò stante, sia ai fini della determinazione del reddito imponibile che agli effetti della quantificazione della contribuzione previdenziale, devono ritenersi attratti nel 2007 anche le somme erogate entro il 12 gennaio 2008, se riferite a prestazioni rese nel 2001.

Consegue che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2008, riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2006, sono da assoggettare alle aliquote contributive in vigore nel 2007².

² Cfr. in questo senso la Circolare I.N.P.S. 11-01-2007, n. 7